

(N. 355)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **RICCIO** e **LAMBERTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1954

Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, fu istituito il ruolo dei professori di storia dell'arte, nei licei classici, ma la istituzione delle relative cattedre fu con l'articolo 2 di detto decreto consentita soltanto in quei licei che avessero almeno quattro corsi completi, portando a due le cattedre nei licei che avessero almeno otto corsi completi.

I professori abilitati a tale insegnamento non poterono partecipare al concorso per i ruoli speciali transitori, che non contemplavano cattedre di tale materia, nè beneficiare dell'insegnamento prestato, che fu calcolato, ai fini del punteggio relativo agli altri concorsi, solo per la metà del servizio, in quanto prestato per cattedre diverse da quelle messe a concorso, mentre la successiva istituzione di cattedre specifiche in ruolo organico e il relativo concorso per titoli espletato non ha sanato la situazione degli abilitati, in quanto a detto concorso parteciparono anche professori che non insegnavano detta materia, ottenendo trattamento preferenziale chi era già in ruolo per altre discipline, e i professori forniti di

laurea abilitante. In tale situazione si rende indispensabile un aumento di cattedre, estendendone l'istituzione anche a quei licei che hanno soltanto tre corsi completi.

Nel contempo sarà utile integrare tale insegnamento, ai fini di una migliore efficienza, con la diretta visione dei capolavori d'arte, prevista dai programmi, ma mai attuata a causa dell'orario troppo gravoso. E ciò potrà ottenersi affidando ad ogni insegnante soltanto tre sezioni con 12 ore di insegnamento nelle rispettive classi e 4 ore di insegnamento esterno mediante visite a Musei, Gallerie, Chiese, monumenti, scavi, ecc.

E così, con l'aumento di cattedre di ruolo, si sanerà una incresciosa situazione e si farà atto di giustizia verso una benemerita categoria di insegnanti, che non ha potuto fruire di alcun provvedimento legislativo, mentre con l'altra proposta si migliorerà il metodo di insegnamento, facilitando la conoscenza e il gusto dell'arte e delle bellezze artistiche.

A ciò tende il presente disegno di legge che si confida avrà l'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.

L'insegnamento della storia dell'arte nelle cattedre costituite come nel comma precedente è altresì integrato da quattro ore di visite artistiche, secondo un calendario di visite predisposto dall'insegnante all'inizio dell'anno scolastico e consegnato ai presidi assieme al regolare programma ».

Le cattedre per la prima volta disponibili per effetto della presente legge saranno assegnate con un concorso per titoli riservato ai professori abilitati all'insegnamento specifico, in servizio continuativo per detta materia almeno da tre trienni.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare il relativo bando di concorso.